

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio fitosanitario regionale n. 9442 del 25/09/2001 - Istituzione di una "Zona fitosanitaria tutelata" nel territorio della provincia di Ravenna - art. 2, L.R. 21 agosto 2001, n. 31 e successive modificazioni (Determinazione n. 15027 11/11/2003)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Viste:

- la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio 1982, n. 34";
- il R.R. 6 settembre 1999, n. 26 "Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/1/1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario per specie interessanti il settore vivaistico";
-

la L.R. 21 agosto 2001, n. 31 "Misure di prevenzione della diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria";

Considerato che:

- ai sensi del comma 1, dell'art. 2 della L.R. 21 agosto 2001, n. 31, la struttura fitosanitaria regionale può istituire "zone fitosanitarie tutelate" a salvaguardia della produzione vivaistica regionale;
- negli ultimi anni sul territorio regionale sono stati accertati numerosi focolai di "Colpo di fuoco batterico" delle pomacee causato dal batterio *Erwinia amylovora*, e "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka), causato dal virus PPV, che hanno provocato rilevanti danni economici ed ambientali a molte specie di interesse agrario, ornamentale e forestale;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare la produzione vivaistica regionale nei confronti dei citati organismi nocivi, istituire una "zona fitosanitaria tutelata" in provincia di Ravenna dove attualmente ha sede il Centro di conservazione e pre-moltiplicazione delle specie frutticole ammesse alla certificazione regionale ai sensi del R.R. n. 26/1999;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1490 del 31 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della predetta deliberazione n. 2541/1995;

DETERMINA

1. Di istituire una "zona fitosanitaria tutelata" nel territorio della provincia di Ravenna, come evidenziato nell'allegata mappa, parte integrante della presente determinazione, interessante i Comuni di Brisighella, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme, così delimitata:

- la zona del Comune di Brisighella ad Ovest della Strada Statale n. 302 (Ravennate-Brisighellese) dal confine di Comune fino al bivio con la Strada Provinciale n. 23 (Monticino e Limisano) con l'esclusione del centro abitato di Brisighella; a Nord della suddetta Strada Provinciale n. 23 fino al bivio con la Strada provinciale n. 78 (Torrente Sintria), da questa fino al bivio con la Strada comunale di Monte Mauro (via Monte Mauro) e da quest'ultima fino al confine di Comune;
 - la zona del Comune di Castel Bolognese a Sud della Strada Statale n. 9 (via Emilia), con l'esclusione del centro abitato di Castel Bolognese;
 - la zona del Comune di Faenza a sud della Strada Statale n. 9 (via Emilia) fino al bivio con la Strada comunale via Orsola, a sud di quest'ultima, di via Celle e della Strada provinciale n. 66 fino alla confluenza con la Strada Statale n. 302 (Ravennate-Brisighellese) e ad Ovest di quest'ultima fino al confine con il Comune di Brisighella;
 - la zona del Comune di Riolo Terme a Nord-Est della Strada comunale di Rio Ferrato, della Strada Statale n. 306 (Casolana-Riolese) fino al bivio della Strada provinciale n. 65 (Toranello), da questa fino al bivio per via Tombe e da quest'ultima fino al confine di Provincia;
2. di vietare, all'interno della suddetta "zona fitosanitaria tutelata", senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale, la messa a dimora delle piante appartenenti ai generi: *Amelanchier* (Pero corvino), *Cotoneaster* (Cotognastro), *Chaenomeles* (Cotogno del Giappone), *Eriobotrya* (Nespolo del Giappone), *Mespilus* (Nespolo), *Pyracantha* (Agazzino), *Cydonia* (Cotogno), *Crataegus* (Biancospino e Azzeruolo), *Malus* (Melo), *Prunus* (Albicocco, Ciliegio, Mandorlo, Pesco, e Susino), *Pyrus* (Pero), *Sorbus* (Sorbo), *Stranvaesia* (Fotinia);
3. di consentire, in deroga a quanto previsto al punto 2 e previa comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale, la messa a dimora all'interno della suddetta "zona fitosanitaria tutelata", di piante ad esclusivo uso agricolo appartenenti al genere *Prunus* (Albicocco, Ciliegio, Mandorlo, Pesco e Susino), a condizione che siano "certificate", ai sensi del R.R. n. 26/1999, o prodotte conformemente all'accordo di programma "Bollino Blu" del 20 giugno 2002 fra le O.P. e i vivaisti aderenti al C.A.V.;

Chiunque non ottemperi al suddetto divieto, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 31/2001, ha l'obbligo di provvedere all'estirpazione delle piante entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere.

L'inadempienza alla prescrizione di estirpazione è punita con le sanzioni amministrative previste dai commi 3 e 4 dell'art. 5, della L.R. n. 31/2001, che prevedono:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 (EURO 258,23) a Lire 3.000.000 (EURO 1.549,37), fermo restando il rimborso delle spese relative all'estirpazione, a chi non ottempera all'obbligo di estirpare;
- una sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (EURO 516,46) a Lire 6.000.000 (EURO 3.098,74) qualora la violazione sia commessa da ditte autorizzate ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 o da ditte che, in base alle risultanze dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi o giardini;

L'inadempienza alla prescrizione di cui al punto 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 1.000.000 (EURO 516,46) a Lire 6.000.000 (EURO 3.098,74), prevista dal comma 8, dell'art. 11, della L.R. n. 3/1998, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, della L.R. 31/2001;

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO REGIONALE
(Dr. Ivan Ponti)

